

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di maggio
26/5/2021

alle ore 17,02 (diciassette e due),
in Reggio Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14, davanti a me Gino Baja Guarienti, notaio in Scandiano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è comparsa la signora:

- FANTUZZI ROSANNA, nata a Reggio Emilia il giorno 8 maggio 1948, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, quale presidente dell'associazione non riconosciuta:

"ASSOCIAZIONE AUGUSTO PER LA VITA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", con sede in Novellara, Via De Amicis n. 26, codice fiscale 90005620357, iscritta al Registro regionale delle fondazioni e associazioni di promozione sociale della Regione Emilia Romagna al n. 4499, con atto di iscrizione n. 4231 del 9 aprile 2015.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendo in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea di detta associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Adozione di un nuovo statuto anche al fine di adeguarlo alla normativa in materia di enti del terzo settore (D.Lgs 117/2017).

2- Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto, la medesima comparente, signora Fantuzzi Rosanna, in qualità di presidente dell'associazione, la quale constata e mi chiede di far risultare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 16 dello statuto dell'associazione in questo luogo per oggi alle ore 17 (diciassette) in seconda convocazione con partecipazione in modalità telematica indicata nell'avviso di convocazione, in quanto l'assemblea in prima convocazione, convocata in questo luogo per il giorno 25 maggio 2021 alle ore 8 (otto), è andata deserta;

- ai sensi degli articoli 73 e 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audiovideo collegamento;

- del consiglio direttivo, composto da 9 (nove) membri, è presente la comparente, quale presidente, e, in audiovideo collegamento, sono presenti il vice presidente, signora Ambrogio Laura, e i consiglieri Giordano Salvatore Valentino, Bottamedi Moreno, Santelli Leopoldo, Cristiani Clotilde,

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 08/06/2021
AL N° 9487
SERIE 1T
€ 245,00**

Piazza Ramona e Davoli Tieste;

- del collegio sindacale sono presenti in audiovideo collegamento la presidente, Cristiani Clotilde, e i sindaci Piazza Ramona e Davoli Tieste;

- sono presenti, in audiovideo collegamento, fatta eccezione per la comparente che è presente fisicamente, 15 (quindici) associati su un numero complessivo di 278 (duecentosettantotto) associati, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa a me notaio data dalla comparente;

- i presenti hanno dichiarato di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui medesimi argomenti.

Ciò constatato, il presidente apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e, illustrandone le ragioni, propone di adottare un nuovo testo di statuto sociale anche al fine di adeguarlo alla normativa in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, esponendo le principali variazioni rispetto alla versione attuale.

Al termine dell'esposizione, il presidente invita l'assemblea alla deliberazione.

Quindi l'assemblea, con voto espresso in modo palese, all'unanimità, come il presidente constata,

DELIBERA

- di adottare un nuovo testo di statuto come sopra proposto dal presidente;

- di conferire al presidente dell'associazione ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione dell'assemblea, compresa la facoltà di chiedere l'eventuale acquisizione della personalità giuridica e l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, facendo fare a tali fini tutti gli accertamenti e le verifiche di legge, anche a mezzo di notaio, e facendo tutte le precisazioni o le rettifiche eventualmente richieste in sede di iscrizione dell'associazione nel registro delle associazioni di promozione sociale e nel registro unico nazionale del terzo settore; a tal fine il presidente dell'associazione viene investito di ogni e più ampio potere all'uopo occorrente, senza limitazione alcuna, incluso quello di apportare al presente verbale e all'allegato statuto quelle modifiche formali che si rendessero necessarie, senza che ciò possa, però, in alcun modo variarne lo spirito e la sostanza.

Il comparente mi consegna copia del nuovo statuto aggiornato, che viene allegata al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa a me notaio data dalla comparente.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste

dalla normativa dettata per le associazioni di promozione sociale e dal D.Lgs. 117/2017 a favore degli enti del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,19 (diciassette e diciannove).

Il presidente dell'assemblea dichiara che l'associazione non è titolare di diritti reali su beni immobili.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio a norma di legge alle ore 17,25 (diciassette e venticinque).

Consta di fogli due per facciate cinque e fin qui della presente.

Firmato Rosanna Fantuzzi

Firmato Gino Baja Guarienti notaio

ALLEGATO "B" AL REP 10.575/7.118

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AUGUSTO PER LA VITA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1

E' corrente, nel rispetto della normativa in materia di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e del codice civile per quanto non previsto nel detto Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibile, un'associazione di promozione sociale denominata "AUGUSTO PER LA VITA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Novellara (RE), Via De Amicis n. 26, e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni mediante delibera dell'assemblea degli associati.

La sua durata è illimitata.

SCOPO - ATTIVITA' - FINALITÀ

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettere U, I e H) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà sociale, nonché di promozione culturale ed artistica. In particolare l'Associazione persegue la finalità di promuovere ed incentivare la ricerca scientifica e terapeutica sul cancro e su altre gravi patologie con borse di studio e strumentazioni.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche eventualmente in collaborazione con gli Enti locali, attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, quali attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, fra le quali le attività di cui all'articolo 10, lettere f) e h) del presente statuto, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare dell'art. 6 del predetto D.Lgs. 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano

svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione specifica di dette attività diverse sarà di competenza dell'organo direttivo.

L'attività deve essere svolta in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone che fanno parte degli enti associati.

L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri associati, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di particolare necessità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, nel rispetto di quanto sopra previsto per le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ASSOCIATI

ART. 3

Sono ammesse all'Associazione sia le persone fisiche maggiorenni sia le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico e le associazioni di fatto che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare, dal terzo comma dello stesso articolo 35.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato e comunicato agli interessati. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono quattro categorie di associati, aventi tutti gli stessi diritti e doveri:

- **fondatori** (le persone fisiche e giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo);

- **ordinari**;

- **sostenitori** (erogano contribuzioni volontarie straordinarie, anche mediante donazioni di beni artistici di valore significativo);

- **benemeriti** (persone nominate tali con deliberazione del Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La

quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

Chi intende essere ammesso quale associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, secondo criteri non discriminatori, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il consiglio direttivo dovrà motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 5

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 6

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

ART. 7

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per i-

scritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tes-
sera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione
sul libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei con-
fronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate
dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli in-
teressi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi
danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo de-
ve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che
sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve
essere convocato l'associato interessato, si procederà in
contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli adde-
biti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro de-
gli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro
dieci mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o
diverso termine stabilito per la corresponsione comporta
l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di al-
cuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli
associati.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono esse-
re comunicate agli associati destinatari mediante lettera
raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del-
l'avvenuto ricevimento..

Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno dirit-
to al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

ART. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzio-
namento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al soste-
gno di specifici e documentati programmi realizzati nell'am-
bito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazio-
nali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività econo-
miche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate

al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, ad esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di destinare il patrimonio e di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, nel rispetto della forma precisata all'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017, da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze dell'associazione lo richiedano.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo o di Revisione Legale dei Conti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso solo il rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEE

ART. 13

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione degli organi sociali fra i quali il presidente e il Consiglio Direttivo;
- b) elezione dell'organo di controllo e di revisione legale;
- c) approvazione del bilancio;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione degli associati, come prevista dall'articolo 8 del presente statuto;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di giugno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante avviso spedito agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, raccomandata a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire agli associati al domicilio risultante dal libro degli associati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'associato e depositati presso la sede dell'associazione e risultanti dai libri sociali, fermo restando che quelli tra gli associati che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

La convocazione potrà anche avvenire, in alternativa, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede ovvero sul sito web di quest'ultima

almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nel-

la convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui

si tiene la riunione.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il vice presidente e il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo sono tenuti a cura del consiglio direttivo, a norma dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- i) individuare le ulteriori eventuali attività diverse che l'associazione potrà esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in ca-

so di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, spetterà all'assemblea eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dall'assemblea degli associati, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 21

L'assemblea può nominare l'organo di controllo, determinandone le competenze ed i poteri.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

Se nominato l'organo di controllo è composto o da un organo monocratico o da tre membri e:

- ° vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ° vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ° esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ° attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle norme di legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro nei casi in cui sia obbligatorio per legge, salvo quanto previ-

sto dall'articolo 30, ultima parte del comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dello stesso.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblee, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; la consultazione potrà avvenire recandosi presso la sede dell'associazione, previa richiesta di appuntamento. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIoglIMENTO

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione ad altri enti del terzo settore che verranno individuati dalla stessa assemblea, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

FORO COMPETENTE

ART. 24

Per la definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione il foro competente è quello stabilito dalla legge.

NORMA FINALE

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia, ed in particolare il D.Lgs. 117/2017 ed in mancanza, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato Rosanna Fantuzzi

Firmato Gino Baja Guarienti notaio